



*APCSM iscritta all'albo  
ministeriale con DM del  
22/02/2023*

**AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**  
VI REPARTO – AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI  
- UFFICIO RELAZIONI CON ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA  
E ASSOCIAZIONI SINDACALI  
**rm0010218p@pec.gdf.it**

**Oggetto:** benessere del personale. – Ricongiungimento al coniuge lavoratore.

Con la consueta ottica collaborativa, mediante la quale abbiamo costruito la nostra visione sindacale durante il percorso relazionale intrapreso con la Gerarchia di Vertice del nostro Corpo, rappresentiamo che sono pervenute richieste sull'istituto individuato in oggetto, per le quali questa O.S. intende sottoporre all'attenzione dell'Organo di Vertice le criticità e consequenziali suggerimenti in ordine allo stesso.

In questa sede è necessario constatare quanto la nostra società, in questi ultimi 50 anni, si sia evoluta sia sotto l'aspetto culturale che valoriale, ponendo tra i principi distintivi la propria multiculturalità e la propria capacità di adattarsi alle mutevoli esigenze che il nostro tempo ci ha imposto.

A tali mutamenti, la nostra Amministrazione ed i propri appartenenti non hanno fatto distinzione, ponendosi, sia sotto l'aspetto professionale che personale, quali interlocutori al passo delle novità che il mondo sta oggi giorno evidenziando.

Tra i valori caposalda della nostra cultura resta la famiglia, aspetto che all'interno di una amministrazione militare diviene interesse di rilievo per tutto il personale militare, interessato spesso fin dalla prima assegnazione, da movimenti su tutto il territorio nazionale necessari per l'assolvimento del proprio dovere militare.

A tale ultimo obbligo sovrano, si affianca l'aspettativa e l'auspicio dei militari che spesso ricercano di ricongiungersi con il proprio nucleo familiare, ricercando un trasferimento presso una sede prossima al luogo lavorativo dell'altro coniuge o compagno/a, proprio per adempiere alle aspettative di unità familiare così come individuate anche dall'art. 29 della Carta Costituzionale.



APCSM iscritta all'albo  
ministeriale con DM del  
22/02/2023

Ai fini della disamina della presente argomentazione, appare necessario porre una differenziazione tra la genitorialità ed unità familiare, che differiscono da un punto di vista squisitamente giuridico dal fatto che il primo istituto è direttamente collegato allo status di genitore, mentre il secondo oltre che ad accorpare il primo, potrebbe ben riferirsi ad una stabile convivenza tra persone, ponendo quale ulteriore punto fermo che ambedue le posizioni potrebbero presentarsi, con medesimi diritti, sia tra persone unite in matrimonio che tra persone conviventi more-uxorio al matrimonio, equiparazione confermata dalla legge Cirinnà n. 76/2016, con la quale le coppie c.d. "di fatto" hanno ottenuto, per la prima volta a livello nazionale, riconoscimento da parte del legislatore, con estensione degli stessi diritti riconosciuti alle coppie sposate, limitatamente ad alcuni importanti aspetti.

La questione riferita al ricongiungimento familiare nel panorama normativo nazionale, con specifico riferimento all'ambito militare, è disciplinato dall'art. 1 della legge 10.3.1987 n. 100 e dall'art. 17 della legge 28.7.1999 n. 266.

Nello specifico, l'articolo 1 della legge n.100 del 1987, al comma 5, prevede che: *"il coniuge convivente del personale militare di cui al comma primo che sia impiegato in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina"*.

L'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, prevede che: *"Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina."*



APCSM iscritta all'albo ministeriale con DM del 22/02/2023

Tali postulati normativi, purtroppo prevedono tale possibilità allorquando il trasferimento venga disposto “d’Autorità” e non a “Domanda” dell’interessato, impedendo, di fatto, la possibilità di poter attuare volontariamente l’istituto del ricongiungimento alla propria famiglia.

Oltre a quanto indicato dalla normativa di carattere primario, si innesta la normativa di carattere discendente da parte della nostra amministrazione, la quale la recepisce con la circolare 379389 datata 11/11/2009, avente per oggetto “*testo unico sulla mobilità del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari. (edizione 2013)*”, emanata dal Comando Generale delle Guardia di Finanza I Reparto – Ufficio Pe.I.S.A.F., in particolare al capitolo VII inerente gli “*altri istituti di mobilità volontaria*”, e al capitolo VII – punto 4., ove viene disciplinato l’istituto della “*riunione del nucleo familiare costituito da coniugi entrambi appartenenti ai ruoli I.S.A.F. della Guardia di Finanza*”, .....*che conferisce ai pubblici dipendenti coniugati e conviventi la facoltà di chiedere l’avvicendamento presso la sede di servizio del coniuge, anche in assenza di un provvedimento autoritativo, laddove quest’ultimo appartenga a determinate categorie del pubblico impiego, in forza a reparti insistenti in province geografiche diverse.....*

Oltremodo, ulteriore indicazione dell’istituto in parola viene menzionato nella circolare 55550/1240 datata 20 febbraio 2024, rubricata “*disposizioni in tema di Piano nazionale degli impieghi <per bandi> - anno 2024*”, emessa dal Comando Generale delle Guardia di Finanza I Reparto – Ufficio Pe.I.S.A.F., capitolo 2, lettera i. avente ad oggetto “*Particolari disposizioni inerenti all’istituto di mobilità “riunione del nucleo familiare” (capitolo VII – punto 4. Del T.U.) in relazione al personale trasferito nell’ambito della procedura per bandi*”, proprio in relazione al fatto che all’interno della nostra amministrazione vi è sempre un numero crescente di coppie costituite da militari entrambi appartenenti al Corpo, viene prevista l’opportunità per il coniuge o convivente di poter presentare istanza entro 45 giorni successivo alla data di presentazione al nuovo reparto di destinazione del militare che ha partecipato alla procedura per bandi, sempre con le modalità già previste dall’istituto del ricongiungimento familiare.



APCSM iscritta all'albo  
ministeriale con DM del  
22/02/2023

Infine, con nota nr. 271214/2023 datata 19/09/2023 del Comando Generale delle Guardia di Finanza I Reparto – Ufficio Pe.I.S.A.F., viene data la possibilità di poter accedere all'istituto del ricongiungimento familiare:

- al personale affettivamente legato da un rapporto di stabile convivenza di fatto accertata mediante un'apposita dichiarazione anagrafica resa ex art. 1, comma 37, della L. nr. 76/2016 che dovrà essere presentata a corredo della domanda di trasferimento;
- al personale I.S.A.F. coniugato ovvero convivente con appartenenti alla categoria Ufficiali, privilegiando il trasferimento del militare dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell'Amministrazione.

Tali impianti normativi impongono all'Amministrazione di garantire un'adeguata funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema difesa e sicurezza del Paese, attribuendo, altresì, massima attenzione all'impiego del personale interessato dalla citata ed eventuale procedura straordinaria.

Ad ogni buon conto, a parere di questa organizzazione sindacale **non si può limitare il diritto del singolo dipendente di formare una famiglia**, né l'obbligo al mantenimento morale e materiale dei minori che la compongono **in funzione della mera appartenenza dei coniugi/conviventi alla medesima Amministrazione**, tale diritto, infatti, è costituzionalmente garantito ad ogni cittadino e per questo **devono essere rimossi gli ostacoli che limitano il richiamato diritto anche quando uno dei coniugi/conviventi non fosse appartenente al Corpo**.

A supporto di tale ultima richiesta, interviene la regolamentazione oltremodo lungimirante dell'Arma dei Carabinieri che con propria circolare<sup>1</sup>, già nel 2010, con la quale ha valutato *“la crescente presenza di coniugi di militari dell'Arma impegnati in attività lavorative sta generando, in numerosi casi, l'impossibilità di realizzare e vivere quell'unità familiare che è significativo presupposto di serena disponibilità al servizio”*, **dando la possibilità al proprio personale**, con coniuge lavoratore dipendente a tempo

<sup>1</sup> Circolare n. 936001-2/T14-1/PERS.MAR datata 30/09/2021, avente ad oggetto *“Criteri per l'esame delle istanze di trasferimento riconducibili all'istituto del “ricongiungimento al coniuge lavoratore”, presentate da militari dell'Arma coniugati/uniti civilmente tra loro o con personale die altre FF.AA./PP.”*, la quale rimanda alla circolare n. 944001-1/T-16/PERS.MAR, datata 09 febbraio 2010.



*APCSM iscritta all'albo ministeriale con DM del 22/02/2023*

indeterminato, **di presentare istanza di trasferimento, in ambito sia nazionale sia regionale, al fine di dare immediato riscontro alla crescente richiesta di ricongiungimento familiare.**

Tale circolare ha dato nel tempo evidenti positive ricadute sul personale dell'Arma divenendo un lungimirante istituto di tutela alla famiglia, tra gli ultimi baluardi valoriali che rimangono nella nostra convulsa società moderna.

Orbene, questo Sindacato Italiano Militari – Guardia di Finanza, sulla scorta dell'impianto normativo nazionale ed interno alla nostra amministrazione, ed in considerazione della crescente richiesta che gli iscritti e non pongono ai nostri Dirigenti sindacali su tutto il territorio nazionale, e valutando molto positivamente quanto disposto con circolare interna dall'Arma dei Carabinieri circa l'istituto del ricongiungimento familiare, chiede di voler intraprendere, con anche l'ausilio fattuale di questo sindacato, ogni utile iniziativa per addivenire ad una normativa interna paritetica a quella della "Benemerita".

Certi che si avrà la giusta lungimiranza nel voler affrontare tale segnalazione, restiamo a disposizione per ogni eventuale confronto o comparazione sulla tematica rappresentata e, nel contempo, si porgono distinti saluti.

Roma, 05 aprile 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Cav. Dott. Luigi Credentino